

## **Responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare e nuovi modelli organizzativi e gestionali ex art. 6 bis d.lgs. 231/2001**

di **Guido Sola** e **Guglielmo Guerrieri**

1. Proposto dagli allora Ministri della giustizia, Alfonso Bonafede e delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, approvato dal *plenum* ministeriale in data 25 febbraio 2020 e presentato in data 6 marzo 2020, è attualmente all'esame parlamentare il disegno di legge n. 2427, recante «Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari» <sup>(1)</sup>.

A venire qui in emergenza, come noto, è testo che, se, per un verso, affonda le proprie radici nel disegno di legge n. 2231 già elaborato, nell'anno 2015, dalla Commissione Caselli <sup>(2)</sup>, per l'altro verso, condivide con quest'ultimo la necessità di dare tempestiva risposta alla crescente inidoneità degli attuali

---

(1) Per la ricostruzione dell'*iter* legislativo, cfr.

<https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2427&sede=&tip>  
o. Si consideri, in proposito, come, in data 18 aprile 2018, fosse stato presentato al Senato della Repubblica analogo disegno di legge – *i.e.* disegno di legge n. 283 – recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari», assegnato, in sede redigente, alla II seconda Commissione Giustizia in data 3 luglio 2018 e, successivamente, in data 8 ottobre 2019.

(2) Istituita con d.m. 20 aprile 2015, l'anzidetta Commissione, integrata con dd.mm. 30 aprile 2015 e 31 luglio 2015, ha concluso i propri lavori – ripartiti in cinque sotto-Commissioni aventi a oggetto «Delitti, contravvenzioni, offese di particolare tenuità», «Reati in materia di sicurezza agroalimentare», «Reati in materia di illeciti economici in danno dei consumatori», «Tutela del *made in Italy*» e «Determinazione edittale delle sanzioni» – in data 14 ottobre 2015, consegnando nelle mani dell'allora Ministro della giustizia Andrea Orlando il correlativo Schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» e le correlate Linee-guida illustrative. In proposito, v., tra gli altri, D. CASTRONOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Sist. pen.*, 2020, 1 e ss. (URL: [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1607894546\\_castronuovo-2020°-riforma-reati-salute-pubblica-sicurezza-alimentare-ddl-2427.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1607894546_castronuovo-2020°-riforma-reati-salute-pubblica-sicurezza-alimentare-ddl-2427.pdf) ), M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. agr.*, n. 2, 2016, 207 e ss., ID., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare a crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 45 e ss. e A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, t. II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), 2013, 245 e ss.

strumenti legislativi posti a tutela di quello che è stato icasticamente definito patrimonio agroalimentare italiano.

2. In quest'ottica, a stagliarsi anche qui sullo sfondo sono, da un lato, i classici beni giuridici dell'incolumità individuale e della salute pubblica e, dall'altro lato, beni giuridici moderni, prodromici, in quanto tali, a scongiurare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, nonché a proteggere, anche in chiave sovranazionale, l'eccellenza del *made in Italy*<sup>(3)</sup>. Nel perseguire consimili obiettivi, s'è correttamente osservato<sup>(4)</sup>, il disegno di legge in esame ha inteso muovere lungo tre linee-direttrici di fondo. Da un lato, la già segnalata attenzione per i classici beni giuridici dell'incolumità individuale e della salute pubblica ha condotto gl'ideatori della riforma a razionalizzare la struttura d'illeciti già passati in rassegna da codice penale e legge speciale 283/1962<sup>(5)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2017, 4 (URL: <https://penalecontemporaneo.it/upload/1315-dpcrivtrim417mongillo.pdf>).

<sup>(4)</sup> Cfr. D. FONDAROLI-U. POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di rati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, 2; N. MENARDO, *Prospettive di riforma dei reti agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al D.D.L. n. 283 della XVIII legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen.*, 2020, 4 (URL: [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/04/Menardo\\_gp\\_2020\\_4.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/04/Menardo_gp_2020_4.pdf)).

<sup>(5)</sup> Il riferimento è qui, più precisamente, agli artt. 5 e 6 dell'anzidetta legge – recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» –, che puniscono, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da € 309 a € 30.987, quanti impiegano nella preparazione d'alimenti e bevande, vendono, detengono per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o, comunque, distribuire per il consumo sostanze alimentari: «a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o, comunque, trattate in modo da variane la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che

Dall'altro lato, l'intenzione, da parte del legislatore, di ri-elaborare il sistema sanzionatorio già vigente in materia ha condotto gl'ideatori della riforma a introdurre *ex novo* il reato d'agropirateria <sup>(6)</sup>.

Dall'altro lato ancora, la volontà, da parte del legislatore, di colpire – *recte*: responsabilizzare – gl'enti che si dovessero rendere protagonisti degli anzidetti illeciti ha condotto gl'ideatori della riforma a estendere la disciplina *ex d.lgs. 231/2001* anche agl'illeciti agroalimentari.

Come meglio s'apprezzerà *infra*, peraltro, che, nell'ambito di consimile, futuribile, micro-sistema, l'elemento organizzativo proprio delle industrie agroalimentari risulti destinato a essere centrale, appare comprovato, a tacer d'altro, dall'aver gl'ideatori della riforma finanche introdotto nuovi modelli organizzativi e gestionali agroalimentari.

**3.** Ciò premesso, preme, qui giunti, concentrare l'attenzione sugl'illeciti, di nuovo conio, di disastro sanitario *ex art. 445 bis c.p.* e d'agropirateria *ex art. 517 quater.1 c.p.*, siccome nuovi reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare *ex d.lgs. 231/2001*.

A venire qui in emergenza, infatti, sono illeciti che il disegno di legge in esame concepisce alla stregua di vero e proprio perno del nuovo micro-sistema che qui c'occupa.

Il primo – *i.e.* disastro sanitario –, collocato nell'ambito del titolo VI del libro II del codice penale, risulta perimetrato da rubrica significativamente estesa al fine di ricomprendere, tra i beni giuridici tutelati, non solo l'incolumità individuale, ma anche la salute pubblica.

Tipico delitto doloso aggravato colposamente dall'evento, l'illecito *de quo* si configura ogni qual volta, dalla commissione d'uno degl'illeciti passati in

---

contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo». In proposito, v., tra gli altri, C. SANTORIELLO, *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, in *www.rivista231.it*, 2014, 1, *passim* (URL: <https://www.rivista231.it/Articoli/2014/1/650/>) e D. CASTRONOVO, *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI-D. CASTRONOVO, *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, *passim*.

<sup>(6)</sup> Strutturato *ad hoc* per essere posizionato a cavaliere tra concorso di persone nel reato e reato associativo.

rassegna dagli artt. 440, 440 *bis*, 440 *ter*, 440 *quater*, 441, 443 e 445 c.p. <sup>(7)</sup>, derivino, per colpa, la lesione, grave o gravissima, ovvero la morte di tre o più persone, nonché il pericolo grave e diffuso d'analoghi eventi, in danno d'altre persone.

Le fattispecie delittuose richiamate dalla norma, modificate o introdotte *ex novo* dal disegno di legge in esame, come noto, riguardano condotte inerenti a quello che è l'*iter* di produzione, importazione e scambio d'alimenti e acque non adatti a essere consumati siccome avvelenati, contraffatti, alterati o, comunque, pericolosi per la salute umana.

(Già) da quanto precede s'evince chiaramente come l'intenzione degl'ideatori della riforma fosse quella di colpire tutti i fenomeni d'immissione sul mercato di merci nocive/dannose per l'uomo che, non di meno, faticano, ancora oggi, a trovare riscontro punitivo in relazione a quella che è la loro effettiva potenzialità dannosa/pericolosa per la generalità delle persone.

In quest'ottica, non appare invero casuale il fatto che, proprio al fine di stigmatizzare, in sede penale, consimili eventi, produttivi di rischi diffusi in danno della popolazione, gl'ideatori della riforma abbiano inteso battezzare lo schema del delitto aggravato dall'evento, nell'ambito del quale, come noto, lesioni e morte, lungi dall'essere ricompresi, dal punto di vista sanzionatorio, nella cornice edittale del fatto, fungono da indici-segnali del raggiunto livello d'offensività delle conseguenze della condotta.

Così impostata la questione, in altre parole, il disvalore proprio dell'evento di disastro sanitario viene censurato a partire dallo schema tipico del reato di pericolo concreto, nell'ambito del quale la gravità e la diffusività dello stesso devono essere valutate dal giudice di merito, di volta in volta e sulla base delle risultanze del caso concreto.

Se quanto precede è corretto, non v'è allora chi non veda come tale soluzione sia stata enucleata allo scopo di rafforzare la punibilità nell'ambito di situazioni in cui, proprio alla luce della dimensione meta-individuale del rischio diffuso, le tradizionali regole d'imputazione materiale dell'evento su base individualistica avrebbero rischiato d'essere inadeguate.

---

<sup>(7)</sup> Il riferimento, più precisamente, è agl'illeciti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (440 c.p.), importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (440 *bis* c.p.), omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (440 *ter* c.p.), informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (440 *quater* c.p.), adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (441 c.p.), commercio o somministrazione di medicinali guasti (443 c.p.) e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (445 c.p.). Illeciti, questi, tutti inseriti nell'anzidetto titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti «contro l'incolumità e la salute pubblica».

In questo senso, sono stati gli stessi ideatori della riforma a scrivere che «[l]’inedita figura che si propone [...] si distingue come ipotesi aggravata e autonoma dai singoli mini-disastri che la precedono allo scopo di rafforzare la tutela in questi settori rispetto ai casi di difficile prova della causalità individuale» <sup>(8)</sup>.

Nell’ottica degli stessi, insomma, la nuova fattispecie delittuosa, se, per un verso, dovrebbe concorrere con i delitti-presupposto di lesioni e omicidio colposi, per l’altro verso, dovrebbe essere imputata su base meramente epidemiologica <sup>(9)</sup>, secondo gli schemi tipici della causalità generale.

Il secondo – *i.e.* agropirateria –, collocato nell’ambito del rinnovato titolo VIII del libro II del codice penale, dedicato agli illeciti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare, figura accanto alle neo introdotte fattispecie di frode nel commercio di alimenti *ex art.* 517 *sexies* c.p. e di commercio di alimenti con segni mendaci *ex art.* 517 *septies* c.p.

Il delitto in esame, come noto, è volto a punire le condotte di chiunque, lavorando nel campo agroalimentare, in maniera sistematica e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate, commetta taluno degli illeciti *ex artt.* 517 *sexies* e 517 *septies*.

La fattispecie in commento, se, per un verso, si va a iscrivere in quel filone di produzione normativa, che, in prospettiva *de iure còndito*, risulta avere già dato i natali a norme quali quelle passate in rassegna dagli artt. 474 *ter* c.p. e 14 l. 9/2013, per l’altro verso, è diretta a contrastare, *in primis*, fenomeni d’aggressione organizzata e sistematica al patrimonio agroalimentare.

Infatti, se, da un lato, i reati-presupposto della fattispecie d’agropirateria si sostanziano in vere e proprie frodi al consumatore perpetrate attraverso la vendita o somministrazione di alimenti o bevande diverse, per origine o qualità, da quelle pattuite o recanti segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli, dall’altro lato, l’anzidetta fattispecie si muove nella direzione di colpire proprio gli anzidetti fenomeni, qualora connotati da organizzazione e sistematicità nell’ambito dell’attività d’impresa.

Un reato abituale, insomma, che, nelle intenzioni degl’ideatori della riforma, appare mirato a prevenire fenomeni di frode che, avendo carattere seriale, sono destinati a suscitare particolare allarme sociale e che presuppone accordi, anche occasionali, tra produttori e distributori, nonché la ripetizione delle condotte-tipiche.

Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, è possibile cogliere la complessità della distinzione che, in concreto, andrà operata, in sede giudiziale, tra la

---

<sup>(8)</sup> *Relazione tecnica*, 12 ss.

<sup>(9)</sup> Cfr., ancora una volta, D. CASTRONOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare*, cit., 13 e ss.

fattispecie in esame e quelle passate in rassegna dagli artt. 416 e 416 *bis* c.p. ovvero tra la fattispecie in esame e quelle scandite da concorso di persone nel reato *ex art.* 110 c.p., rispetto alle quali l'illecito d'agropirateria verosimilmente richiederà, rispettivamente, un *minus* e un *quid pluris*, in termini d'accordo tra compartecipi e d'organizzazione di mezzi <sup>(10)</sup>.

**4.** Certamente importante, *in subiecta materia*, come detto, è l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare *ex d.lgs.* 231/2001 che il disegno di legge in esame pone in essere, da un lato, ampliando nell'anzidetta direzione il correlativo catalogo e, dall'altro lato, introducendo una specifica disciplina avente a oggetto i nuovi modelli organizzativi e gestionali agroalimentari <sup>(11)</sup>.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in prospettiva *de iure còndito*, è dato osservare come, già oggi, nel corpo del d.lgs. 231/2001 figurino, a vario titolo, reati concernenti la materia agroalimentare <sup>(12)</sup>.

A venire qui in emergenza, più specificamente, sono, in massima parte, reati tratti dalla disciplina codicistica.

Il riferimento è qui, a mero titolo esemplificativo, al delitto di frode nell'esercizio del commercio ovvero a quelli di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine o di contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari *ex artt.* 515, 516 e 517 *quater* c.p. e 25 *bis.1* d.lgs. 231/2001.

Da questo primo punto di vista, il progetto di riforma prevede la frammentazione del citato art. 25 *bis.1* d.lgs. 231/2001 in tre diverse disposizioni aventi a oggetto, rispettivamente, i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* d.lgs. 231/2001), le frodi nel commercio di prodotti alimentari (art. 25 *bis.2* d.lgs. 231/2001) e i delitti contro la salute pubblica (art. 25 *bis.3* d.lgs. 231/2001).

Ciò, come è dato osservare, sulla base d'una ri-sistematizzazione rispecchiante le linee-direttrici di riforma degli illeciti penali già attuate nella prima parte del disegno di legge in esame.

In quest'ottica, in altre parole, mentre l'art. 25 *bis.1* d.lgs. 231/2001 registra l'eliminazione del riferimento alle fattispecie *ex artt.* 516, 517, 517 *ter* e 517

---

<sup>(10)</sup> Cfr. C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2015, 9

(URL: [https://penalecontemporaneo.it/upload/1446118462CUPELLI\\_2015b.pdf](https://penalecontemporaneo.it/upload/1446118462CUPELLI_2015b.pdf)).

<sup>(11)</sup> In proposito, cfr. F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen.*, 2017, 1 (URL: <http://www.archiviopenale.it/f-urbinati-responsabilita-da-reato-agroalimentare-delle-persone-giuridiche/contenuti/6511>).

<sup>(12)</sup> Cfr. C. SANTORIELLO, *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, cit., 177.

*quater* c.p. – rimanendo, per la restante parte, invariato quanto a struttura e cornice edittale –, le nuove norme lasciano spazio agli illeciti introdotti dalla riforma.

E, così, mentre nel nuovo articolo 25bis.2 d.lgs. 231/2001 viene trasferito il riferimento all'art. 517 *quater* c.p. e vengono inserite le nuove fattispecie d'agropirateria, frode nel commercio d'alimenti e commercio d'alimenti con segni mendaci ex nuovi artt. 517 *quater*.1, 517 *sexies* e 517 *septies* c.p., nel nuovo art. 25 bis.3 d.lgs. 231/2001 trovano posto i già citati reati contro la salute pubblica, fra i quali è destinato a spiccare, per quel che qui importa, il nuovo illecito di disastro sanitario.

La novità più importante, però, è certamente quella inerente il secondo aspetto *supra* menzionato e è rappresentata da quella passata in rassegna dall'art. 5 comma 1 lett. a) del disegno di legge in esame, che prevede l'introduzione, nel corpo del d.lgs. 231/2001, d'un nuovo art. 6 *bis*, rubricato «[m]odell[o] di organizzazione dell'ente qualificato come impresa agroalimentare», istituyente una specifica disciplina di settore diretta a enucleare, *sub specie* d'elenco, tutti gli obblighi giuridici che il modello organizzativo e gestionale adottando dalle aziende operanti nell'ambito del perimetro soggettivo previsto dalla norma dovrà rispettare per poter avere efficacia esimente/(anche solo) attenuante della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare.

La scelta legislativa, a ben guardare, ricalca qui quella già effettuata con riguardo all'art. 30 d.lgs. 81/2008, che, come noto, parimenti disciplina gli specifici obblighi che l'adottando modello organizzativo e gestionale deve rispettare per poter mandare esente da responsabilità gli enti con specifico riferimento alla materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come là, infatti, anche qui – *i.e.* anche con il nuovo art. 6 *bis* d.lgs. 231/2001 – si propone d'introdurre un nuovo prototipo di modello organizzativo e gestionale specifico per le imprese operanti nel settore agroalimentare <sup>(13)</sup>.

Come già precisato all'epoca della Commissione Caselli, d'altro canto, tre erano e tre restano le linee-direttrici seguite: «estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, da parte dell'autorità di polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione» <sup>(14)</sup>.

Cristallini, in quest'ottica, gl'obiettivi propri degl'ideatori della riforma: già all'epoca della Commissione Caselli, infatti, gli stessi affermavano di voler rivolgere la propria attenzione, *in primis*, a quelle situazioni che si

---

<sup>(13)</sup> N. MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti*, cit., 21.

<sup>(14)</sup> V. *Linee-guida illustrative*, 18.

caratterizzavano per lo specifico «*deficit* organizzativo, suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti», procedendo con ciò a enucleare/elencare gli specifici obblighi, di natura vuoi nazionale vuoi sovranazionale, idonei a «riempire di contenuto e a concretizzare la figura generale e astratta del modello organizzativo sul quale si impenna il criterio soggettivo di imputazione delle responsabilità amministrativa» <sup>(15)</sup>.

Consimile scelta, s'è correttamente osservato, ha certamente il pregio d'influire, da un lato, sulla cultura della legalità propria dello specifico ambito imprenditoriale di riferimento e, dall'altro lato, sullo stesso modo di concepire la *compliance* normativa *in subiecta materia*: infatti, dato a monte, per le imprese di settore, un obiettivo ancoraggio all'atto dell'effettuando adeguamento normativo, ciò che, ragionevolmente, ne dovrebbe discendere a valle dovrebbe essere una minor discrezionalità in sede giudiziale <sup>(16)</sup>.

**5.** È pur vero, però – e va osservato –, che il testo trasposto nel disegno di legge in esame lascia aperta la via a non secondari dubbi esegetici.

In primo luogo, ha certamente fatto discutere la scelta, che contrassegna la prima alinea del comma 1 del nuovo art. 6 *bis* d.lgs. 231/2001, d'operare rinvio espresso unicamente al vigente art. 6 d.lgs. 231/2001 – e, dunque, alla commissione d'illeciti da parte di soggetti posti in posizione apicale – e non anche al vigente art. 7 d.lgs. 231/2001 – e, dunque, alla commissione d'illeciti da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione –; con la conseguenza, per quel che qui importa, che, così impostata la questione, nulla, in questo secondo caso, verrebbe a essere previsto <sup>(17)</sup>.

Senza considerare l'ulteriore questione, a sua volta invero fondamentale, inerente i rapporti che dovrebbero intercorrere tra la citata nuova disposizione in materia di modelli organizzativi e gestionali agroalimentari *ex* nuovo art. 6 *bis* d.lgs. 231/2001 e la citata attuale disposizione in materia di modelli organizzativi e gestionali generali *ex* vigente art. 6 d.lgs. 231/2001.

Sotto questo profilo, v'è stato chi s'è chiesto – e va osservato – se la nuova figura di modello organizzativo e gestionale così disegnata vada a sostituire

---

<sup>(15)</sup> V. *Linee-guida illustrative*, cit., 66 e ss.

<sup>(16)</sup> N. MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti*, cit., 23.

<sup>(17)</sup> Cfr. D. FONDAROLI-U. POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, cit., 27 e ss.



la vecchia ovvero se le anzidette figure si debbano integrare reciprocamente e, se sì, in che modo <sup>(18)</sup>.

Perplessità, sotto altro profilo, ha suscitato anche l'utilizzo del lemma «attenuante» ex comma 1 del nuovo art. 6 *bis* d.lgs. 231/2001 in aggiunta a quello, certamente più familiare nella materia che qui c'occupa, d'«esimente».

Da questo punto di vista, s'è osservato, non poche domande potrebbero sorgere allorquando, in futuro, si trattasse di trasmettere l'anzidetta capacità «attenuante» altresì ai modelli organizzativi e gestionali generali ex vigente art. 6 d.lgs. 231/2001.

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che, ove la risposta all'anzidetto quesito fosse negativa, ci si dovrà necessariamente chiedere altresì quale potrà essere la *ratio* giustificatrice di consimile, evidente, disparità di trattamento <sup>(19)</sup>.

**6.** Volendo, infine, entrare nel merito del nuovo art. 6 *bis* d.lgs. 231/2001, preme osservare, innanzitutto, come l'ambito d'applicazione soggettiva della citata disposizione faccia espressamente riferimento agli «enti che svolgono taluna delle attività di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002» <sup>(20)</sup>.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti in vista dell'efficace adozione d'un modello organizzativo e gestionale agroalimentare, invece, preme osservare come la società debba assicurare «l'applicazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, previsti a livello nazionale e sovranazionale, relativi: a) al rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti; b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto; c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità,

---

<sup>(18)</sup> N. MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti*, cit., 23.

<sup>(19)</sup> Cfr. D. FONDAROLI-U. POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, cit., 28.

<sup>(20)</sup> A venire qui in emergenza, come noto, è Regolamento che concerne i «principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare».

la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera; e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti; f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello».

Com'è agevole constatare, eccezion fatta per le previsioni proprie delle ultime due lettere *supra* menzionate – i.e. lett. f) e g) –, che passano in rassegna requisiti comuni anche ai modelli organizzativi e gestionali generali, tutte le altre previsioni testé citate introducono una nuova disciplina speciale integralmente costruita a partire da obblighi sovranazionali di derivazione euro-unitaria <sup>(21)</sup>.

Sotto altro profilo, preme osservare come il comma 2 del nuovo art. 6 *bis* d.lgs. 231/2001 preveda alcuni requisiti minimi tassativi che, a seconda della «natura e [delle] dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività», l'adottando modello organizzativo e gestionale agroalimentare dovrà necessariamente prevedere.

Il riferimento, più specificamente, è qui a: a) «idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte; b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; c) un idoneo sistema di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate [...]».

Come già ricordato *supra*, i tre punti testé menzionati appaiono chiaramente mutuati dall'art. 30 commi 2, 3 e 4 d.lgs. 81/2008; con il citato articolo, infatti, gli stessi non condividono unicamente il testo, che è pressoché identico, ma anche l'intervenuta positivizzazione, da parte degli ideatori della riforma, di quelli che sono i classici requisiti già richiesti, in via prasseologica, dalla giurisprudenza in materia di modelli organizzativi e gestionali generali *ex* vigente art. 6 d.lgs. 231/2001.

**7.** La centralità propria della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare nell'ambito del progetto di riforma che qui c'occupa, peraltro, sembrerebbe essere confermata altresì dalla proposta d'inserire nel corpo della legge speciale

---

<sup>(21)</sup> Cfr. E. NAPOLETANO- E. MASSIGNANI, *Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?* da *Giur. pen.*, 2020, 6 (URL: [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/06/Napoletano\\_Massignani\\_gp\\_2020\\_6.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/06/Napoletano_Massignani_gp_2020_6.pdf)).

283/1962 una nuova disciplina *ad hoc*, avente a oggetto la delega di funzioni per le imprese agroalimentari.

In quest'ottica, se l'ambito d'operatività soggettiva delle imprese coinvolte dalla riforma è circoscritto, ancora una volta, mediante il richiamo all'art. 3 Regolamento (CE) n. 178/2002, i requisiti formali concretamente richiesti per l'operatività dell'anzidetta delega di funzioni sono gli stessi già previsti per l'operatività della delega di funzioni in materia antinfortunistica ex art. 16 d.lgs. 81/2008.

Fermi restando, anche *in subiecta materia*, e il dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato e il meccanismo presuntivo, già proprio anche del d.lgs. 81/2008, che prevede che l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate «si intend[a] assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6 *bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».